

MORRI  
ROSSETTI

# Tax Weekly Roundup

Venerdì 12 aprile 2024

Nr. 15/2024

**BREAKING NEWS**

## Morri Rossetti vince ai Legalcommunity Tax Awards



**Roberta De Pirro**, Responsabile del Centro Studi, è stata premiata come **Professionista dell'anno** ai **Legalcommunity Tax Awards 2024** nella categoria **'VAT & Indirect Taxes'**.

La giuria si è espressa con la seguente motivazione:

*"Tra le più attive nel settore, nel corso dell'anno la professionista ha assistito numerosi clienti nell'analisi completa di tutti gli aspetti fiscali di diversi progetti, con particolare attenzione agli aspetti IVA, mappando tutte le possibili transazioni."*



## TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti.

1. *Decreto Adempimenti tributari: primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*
2. *Rimborso IVA secondo le regole ordinarie per la stabile organizzazione in Italia di società extra-UE*
3. *Liquidazione generale dei beni: per l'emissione delle note di credito valgono le regole del fallimento*
4. *Trust testamentario: non si applica l'imposta di successione*
5. *I beni omaggio ai dipendenti oggetto dell'attività d'impresa costituiscono fringe benefit*
6. *Accessorietà IVA ammessa anche per le opere di urbanizzazione*

### **Decreto Adempimenti tributari: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell'11 aprile 2024, n. 8/E, ha reso chiarimenti in merito alle misure contenute nel DLgs Adempimenti tributari (DLgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale.

Nello specifico, l'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati a semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, dei titolari di partita Iva, dei sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

### **Presentazione del modello 730 precompilato**

Per il modello 730 precompilato è stata prevista una modalità semplificata di presentazione. Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730.

Con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o

modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La circolare evidenzia come la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell'estensione dell'ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Anche in tal caso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Già da quest'anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall'anno in corso, un'ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter richiedere direttamente all'Agenzia l'eventuale rimborso dell'imposta o effettuare il pagamento dell'importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

## Novità per le partite IVA

Tra le novità si prevedono modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dall'Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure nella titolarità di altre amministrazioni.

La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l'obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d'imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite "compensazione orizzontale" finalizzata ad estinguere debiti.

Per quelli per cui permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d'imposta siano spettanti.

Tale previsione non vale per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis*.

La circolare evidenzia come sia stata estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

## Il calendario dichiarativo

Sono stati modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

La circolare ricomprende una tabella esplicativa che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

## Rimborso IVA secondo le regole ordinarie per la stabile organizzazione in Italia di società extra-UE

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a istanza di interpello dell'8 aprile 2024, n. 87, ha chiarito che la presenza di una stabile organizzazione nel

territorio dello Stato inibisce la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA da parte della casa madre. Inoltre, se quest'ultima è un soggetto di diritto inglese appartenente a un Gruppo IVA nel Regno Unito, le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti dalla *branch* sono irrilevanti ai fini dell'imposta; pertanto, in tal caso non è possibile recuperare il credito invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 2, lett. d), del DPR 633/72, in base al quale la richiesta può essere effettuata in dichiarazione annuale dai soggetti passivi che effettuano prevalentemente operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

Considerando che dal 1° gennaio 2021 i gruppi IVA UK non sono più equiparabili a quelli istituiti in un Paese membro della UE, la stabile organizzazione e la casa madre devono essere considerate una stessa entità giuridica e trattate come unico soggetto passivo IVA. Di conseguenza, le prestazioni di servizi intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana devono essere considerate fuori campo di applicazione IVA.

Il dubbio dell'istante verteva sulla corretta indicazione, in sede di richiesta di rimborso del credito IVA, delle condizioni in base alle quali richiederlo.

L'istante ha proposto di far presentare l'istanza dalla casa madre, quale soggetto extra-UE, con la procedura dell'art. 38-ter; in alternativa, ha proposto di richiedere il rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale, secondo la condizione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e), del DPR n. 633/1972, ovvero per soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, come ultima ipotesi, continuare a richiedere il rimborso come fatto nelle precedenti annualità, in base alla prevalente effettuazione di operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA.

L'Agenzia, dopo aver ritenuto non corrette le ipotesi prospettate dall'istante, ha chiarito che l'eccedenza del credito IVA maturato dalla stabile organizzazione può essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'art. 30, comma 3, del DPR n. 633/1972, ossia la minor eccedenza maturata nel triennio, al netto dell'importo già

richiesto e rimborsato in passato o compensato nel modello F24.

### **Liquidazione generale dei beni: per l'emissione delle note di credito valgono le regole del fallimento**

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a istanza di interpello dell'8 aprile 2024, n. 88, ha chiarito che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 633/1972.

Se la procedura è stata avviata prima del 26 maggio 2021 dovrà attendere la sua conclusione. Nel caso di specie, il debitore era sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 e, quindi, ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione (facendo riferimento alla disciplina antecedente alle modifiche apportate dal DL n. 73/2022) occorre attendere l'esito infruttuoso della procedura stessa affinché il fornitore possa emettere una nota di variazione in diminuzione.

Il previgente art. 26, comma 2, del DPR 633/72, oltre a porre l'infruttuosità della procedura concorsuale come presupposto legittimante l'emissione della nota di credito secondo l'Agenzia delle Entrate, fa rinvio alle "procedure concorsuali" senza alcuna specifica elencazione. L'Agenzia a tal riguardo ha osservato che la procedura di liquidazione generale dei beni, disciplinata dall'art. 14 e ss. delle disposizioni di attuazione al codice civile, è soggetta alle "disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". Così prevede espressamente l'art. 16 delle richiamate disposizioni attuative al codice civile.

Di conseguenza, è possibile per il fornitore emettere la nota di variazione IVA in diminuzione, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, dopo aver atteso l'infruttuosità della procedura di liquidazione in argomento.

Stante il rinvio contenuto nel citato art. 16 delle disposizioni attuative alle norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, all'art. 213 della legge fallimentare,

dovrà quindi attendersi la decorrenza dei termini previsti per l'approvazione del piano di riparto.

### **Trust testamentario: non si applica l'imposta di successione**

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a istanza di interpello dell'11 aprile 2024, n. 90, ha chiarito che non sconta l'imposta di successione la dotazione del trust disposta mediante un testamento che si realizza con l'apertura della successione del testatore. Nel caso di specie, una persona fisica residente in Italia, aveva istituito nel 2021 un trust (regolato dalla legge di Jersey) indicando come beneficiario, in prima battuta suo figlio, in sua assenza il coniuge dello stesso e, in sua assenza una fondazione. Nel 2022, poi, la disponente era deceduta e con testamento pubblico aveva istituito suo erede universale il trust.

A questo punto, il trustee, in quanto gravato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione ex artt. 28-31 del DLgs. 346/90, si rivolgeva all'Agenzia per sapere se il predetto adempimento dovesse essere espletato per via telematica, ovvero, tramite il modello cartaceo da consegnarsi all'ufficio competente in base all'ultimo domicilio del *de cuius*.

Dal punto di vista del trattamento impositivo indiretto l'Agenzia, richiamando la Circolare 20 ottobre 2022 n. 34, ha chiarito che gli atti di costituzione e dotazione dei trust posti in essere dal disponente non sono soggetti a imposta di donazione o successione, ma soltanto a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (in presenza di immobili), poiché attribuiscono al trustee, non già la definitiva titolarità dei beni indicativa di un vero e proprio arricchimento, bensì il solo potere di gestirli e amministrarli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento (questo sì definitivo) ai beneficiari del trust.

Tale impostazione – ha precisato l'Agenzia delle Entrate – trova applicazione anche quando la dotazione del trust avvenga *mortis causa*, in forza di testamento. Pertanto, nel caso di specie, la dotazione del trust realizzata mediante l'istituzione di erede del medesimo, non integrando il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, doveva

scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Tale constatazione, correlata al rilievo dell'attuale impossibilità di inviare per via telematica la dichiarazione di successione con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (e non proporzionale), ha indotto l'Agenzia ad affermare che, nel caso di specie, l'adempimento dichiarativo poteva essere assolto dal trustee mediante la presentazione del modello 4 cartaceo presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del *de cuius*.

### **I beni omaggio ai dipendenti oggetto dell'attività d'impresa costituiscono *fringe benefit***

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 aprile 2024, n. 89, ha chiarito che i sacchetti di caffè ed eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè per promuovere la propria immagine non sono tassati soltanto se rientrano nel limite di esenzione dei *fringe benefit* di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR; se il limite viene superato, tali beni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale, ex art. 9, comma 3, del TUIR.

Nel caso di specie, la società istante rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere e accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

I beni descritti sono offerti, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, soddisfano

un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del TUIR.

### **Accessorietà IVA ammessa anche per le opere di urbanizzazione**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9084, depositata il 5 aprile 2024, ha statuito che il carattere di accessorietà di una prestazione ad un'altra, ai fini IVA, deve essere verificato non con riferimento a colui che, in concreto e sul piano meramente materiale, si rivela il fruitore finale della prestazione, bensì avendo riguardo alle parti contrattuali.

I giudici di legittimità si sono pronunciati in merito agli elementi da cui individuare l'accessorietà delle opere di urbanizzazione, le quali beneficiano dell'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquies ss. della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972. Al ricorrere del nesso di accessorietà rispetto alla prestazione principale può estendersi l'applicazione dell'aliquota ridotta anche alla prestazione c.d. "secondaria", ai sensi dell'articolo 12 del DPR n. 633/72. Qualora, invece, le due prestazioni siano autonome tra loro, a ciascuna si applica una distinta aliquota (e, dunque, l'aliquota agevolata alle sole opere di urbanizzazione).

Richiamando precedenti pronunce, i giudici hanno evidenziato che la prestazione accessoria deve essere dunque strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l'effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale.

Inoltre, il concetto di accessorietà non può essere considerato in modo astratto né può essere vincolato al “significato meramente formale del negozio giuridico” bensì deve essere valutata l’unitarietà delle due prestazioni “con riguardo alle sole parti del contratto e non rispetto a soggetti

terzi, estranei a quel contratto, ancorché parti di un distinto rapporto con uno solo dei soggetti del predetto negozio, cui pur possono essere finalisticamente indirizzati nell’insieme quei beni o quei servizi oggetto del contratto misto”.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

**Davide Attilio Rossetti**  - *Responsabile Dip. Tax Advisory*  
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**  - *Responsabile del Centro Studi*  
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

— Seguici su **LinkedIn** —



MORRI  
ROSSETTI



Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)